



Città di Muggiò
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA**

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta del Comune di Muggiò.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” le riunioni della Giunta, che si svolgono quando uno o più componenti, ivi compreso il Sindaco e/o il Segretario Generale o chi lo sostituisce, siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti da loro, dalla sede istituzionale.
3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Articolo 2 - Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale in modalità videoconferenza presuppone il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
2. Si dovrà altresì garantire:
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) o della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di condivisione di file.

Articolo 3 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti, ivi compreso il Segretario Generale.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità in videoconferenza.
3. Al momento della convocazione della seduta, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

Articolo 4 - Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti della Giunta nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che

garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.

2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza e la verbalizzazione delle stesse restano ferme le disposizioni previste nel tempo per le adunanze in presenza come disciplinato dalla legge.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della seduta.
4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito a causa dell'impossibilità di effettuare il collegamento, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam.

Articolo 5 – Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le proprie funzioni consultive, referenti e di assistenza, mediante partecipazione in videoconferenza, e supporta il Sindaco, o chi lo sostituisce, nell'assicurare che la partecipazione dei componenti alla seduta e le relative votazioni avvengano conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.